



## Istruzioni per l'esame finale

12 novembre 2024

### A - REGOLAMENTO DI ATENEIO

Questi sono gli articoli del regolamento di ateneo che disciplinano l'esame finale: per il regolamento intero vedi [Link](#)

#### Art. 7 - Organi del corso - Collegio dei docenti e Coordinatore

...

2. Il Collegio dei docenti ... provvede, in particolare, a:

...

- e) designare i/le valutatori/valutatrici della tesi, in numero minimo di due per ciascun/a dottorando/a, ai sensi dell'articolo 14, comma 2;
- f) designare i componenti della Commissione giudicatrice dell'esame finale del corso di dottorato, di cui all' articolo 14, comma 3;
- g) proporre alla Commissione giudicatrice dell'esame finale l'elenco dei/delle dottorandi/e candidati/e al conseguimento del titolo, corredato di giudizi sintetici sulla personalità scientifica e sul lavoro svolto dai/dalle medesimi/e;

...

#### Art. 14 - Conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», si consegue alla conclusione del corso di dottorato, a seguito del superamento dell'esame finale, consistente nella discussione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, ed è corredata di una sintesi in lingua inglese. Unitamente a una relazione del/della dottorando/a sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è vagliata da almeno due valutatori/valutatrici designati/e dal Collegio dei docenti, non appartenenti all'Ateneo e in possesso di un'esperienza di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato, uno/a dei/delle quali deve essere un/a docente universitario/a. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i/le valutatori/valutatrici esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione della tesi alla discussione pubblica o il rinvio della discussione per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale





- periodo, la tesi, corredata di un nuovo parere scritto dei/delle medesimi/e valutatori/valutatrici, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate, è in ogni caso ammessa alla discussione.
3. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione nominata con decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei docenti del corso di dottorato e costituita, nel rispetto, se possibile, dell'equilibrio di genere, da tre o cinque componenti effettivi e due supplenti, individuati tra professori/professoresses, ricercatori/ricercatrici universitari/e ed esperti/e in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale negli ambiti disciplinari del corso. Almeno due componenti su tre, o tre componenti su cinque, devono afferire a istituzioni accademiche italiane ed estere non partecipanti al dottorato e non devono essere inseriti/e nel Collegio dei docenti. Per i dottorati articolati in curricula, il Collegio può proporre la nomina di Commissioni differenziate per ciascun indirizzo. Nel caso di dottorati istituiti sulla base di accordi internazionali la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. Su proposta del Collegio dei docenti, i/le Commissari/e esterni/e possono partecipare in modalità telematica, ferma restando l'obbligatoria presenza presso la sede d'esame di un/a Commissario/a con funzioni di presidente e uno/a con funzioni di segretario/a. Il decreto di nomina è pubblicato sul sito dell'Ateneo.
  4. Al termine della discussione, la Commissione, con motivato giudizio scritto collegiale, approva o respinge la tesi di ricerca. Nel caso di riconoscimento unanime del particolare rilievo scientifico dei risultati raggiunti, la Commissione ha facoltà di attribuire la lode. In caso di esito negativo, l'esame finale non può essere ripetuto.
  5. La data per la discussione della tesi di dottorato non può essere disattesa. L'assenza ingiustificata alla seduta di esame finale comporta la decadenza dal diritto di conseguire il titolo di dottore di ricerca. Tuttavia, il/la dottorando/a impossibilitato/a a sostenere l'esame, per comprovati motivi di salute o altre particolari circostanze, può presentare istanza al Rettore affinché consenta lo svolgimento della discussione in altra data. Nel caso di accoglimento dell'istanza, al/alla dottorando/a sarà consentito sostenere l'esame finale in data successiva, anche in modalità telematica se autorizzato/a dal Collegio dei docenti.
  6. Il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dal Magnifico Rettore.
  7. Il diploma attestante il conseguimento del titolo è rilasciato unitamente a un documento nel quale sono riportate le attività formative svolte dai/dalle dottorandi/e in una o più sedi (*Diploma Supplement*).
  8. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del/della dottorando/a, da presentare con le modalità ed entro il termine comunicati con apposita circolare interna, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari a carico dell'Ateneo.
  9. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi, può essere, altresì, deliberata dal Collegio per motivate esigenze scientifiche, con corrispondente estensione della borsa di studio, a valere su fondi del Dipartimento di afferenza del dottorato o di soggetti esterni, o in via residuale su fondi dell'Ateneo, previa autorizzazione degli Organi Accademici, rilasciata in considerazione dell'elevata qualità ed originalità del lavoro di ricerca e delle possibilità di ulteriore sviluppo.

#### Art. 15 - Doctor Europaeus





1. La certificazione di *Doctor Europaeus*, aggiuntiva al titolo di dottore di ricerca, è rilasciata dall'Università degli Studi di Cagliari quando sussistono tutte le seguenti quattro condizioni stabilite dalla *Confederation of European Union Rectors' Conferences* e accolte dall'*European Universities Association (EUA)*:
  - a. le valutazioni sul lavoro di tesi devono essere effettuate da almeno due valutatori/valutatrici provenienti da due Paesi europei diversi da quello d'iscrizione del/della dottorando/a, designati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e);
  - b. almeno un componente della Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, deve afferire a un'istituzione di un Paese europeo diverso da quello d'iscrizione del/della dottorando/a;
  - c. la discussione deve essere sostenuta almeno in parte in una lingua diversa da quella/e ufficiale/i del Paese d'iscrizione del/della dottorando/a;
  - d. la tesi di dottorato deve essere in parte il risultato di un periodo di ricerca della durata di almeno tre mesi in un Paese europeo diverso dal Paese d'iscrizione del/della dottorando/a.
2. Il periodo di ricerca deve essere attestato da una dichiarazione formale del/della supervisore/a ospitante, su carta intestata dell'istituzione europea, comprovante il lavoro svolto dal/la dottorando/a.
3. Il rilascio della certificazione di *Doctor Europaeus* viene proposto, contestualmente al conferimento del titolo di dottore di ricerca, dalla Commissione per l'esame finale, che provvede a redigere il verbale attestante il rispetto delle quattro condizioni specificate al comma 1, in lingua italiana e inglese.
4. Ai fini del rilascio della certificazione aggiuntiva di *Doctor Europaeus*, il/la dottorando/a presenta, entro il primo semestre del terzo anno, apposita domanda al Settore dottorati e master e copia della stessa al Collegio dei docenti del corso di dottorato, che deve deliberare sull'accoglimento della richiesta.

## B – LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA TESI DI DOTTORATO

In base all'Art. 14 del Decreto Rettorale n. 296/2022 del 21/03/2022, la tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, ed è corredata di una sintesi in lingua inglese.

La tesi è vagliata da almeno **due valutatori designati dal Collegio dei docenti, non appartenenti all'Ateneo e in possesso di un'esperienza di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato, uno dei quali deve essere docente universitario**. Per garantire l'indipendenza dei valutatori, si suggerisce di scegliere persone che non abbiano conflitti di interesse: tali conflitti potrebbero, ad esempio, derivare dall'aver svolto il ruolo di supervisore estero o avendo spesso pubblicato spesso con il dottorando.

Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione della tesi alla discussione pubblica o il rinvio della discussione per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

Questa è la procedura che Collegio DRIEI adotta.





- I supervisor identificano i valutatori, li contattano per verificare la loro disponibilità e trasmettono i loro nomi e le loro affiliazioni al Coordinatore.
- Il collegio delibera: i nomi dei valutatori; la data dentro la quale i dottorandi devono trasmettere i manoscritti ai valutatori; la data entro la quale i valutatori devono trasmettere i rapporti al Coordinatore.
- I dottorandi inviano il manoscritto ai valutatori, solitamente come file pdf via posta elettronica. Se richiesto, può essere necessario inviare ai valutatori una versione stampata.
- I valutatori preparano i loro rapporti e li trasmettono via posta elettronica al Coordinatore. I rapporti sono da preparare su carta intestata dell'istituzione del revisore o, se si preferisce, sul modulo fornito dall'ufficio dottorati e disponibile su [1]. In ogni caso, è necessario che il report specifichi se si propone l'ammissione della tesi alla discussione pubblica.
- Contestualmente ai rapporti dei valutatori, i supervisor devono inviare al Coordinatore la loro valutazione sul lavoro di tesi. Il modulo per questi rapporti è disponibile su [1].

[1] modulistica

Le scadenze vengono stabilite del collegio in funzione calendario fissato ogni anno dalla Direzione per la Didattica e l'orientamento.

## C – ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DRIEI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE

In base al regolamento DRIEI [2] a conclusione del percorso formativo i dottorandi devono:

- Compilare un elenco delle attività svolte nel corso del triennio tramite le quali hanno conseguito **Crediti di Formazione alla Ricerca (CFR)**. Il numero totale di crediti conseguiti nel triennio deve essere non inferiore a 180 CFR.e rispettare i vincoli indicati nel regolamento.
- Elaborare una relazione sulla attività di ricerca svolta nel corso dell'ultimo anno (*relazione annuale*).
- Elaborare una relazione che riassume l'intera attività di ricerca svolta durante il suo percorso (*relazione triennale*). Tale relazione va inviata ai commissari che partecipano all'esame finale e deve essere necessariamente in *lingua inglese*.
- Svolgere una presentazione finale, che spieghi in termini sintetici (5-10 minuti) l'argomento e i risultati principali della sua tesi

[2] Regolamento Crediti DRIEI

La presentazione finale consiste un video che può venir pubblicato sul canale YouTube del DRIEI. Una apposita commissione valuta i video e assegna un premio alla migliore opera.

Questi sono i requisiti.

- Il video dura 8 minuti (con una tolleranza di 30 secondi).
- Il taglio deve essere divulgativo, poiché il video dovrebbe rivolgersi a giovani che si vogliono avvicinare ad un dottorato di ricerca, motivandoli ad intraprendere un percorso di questo tipo.
- Il video deve illustrare l'attività svolta durante il percorso dottorale, presentando *i risultati scientifici* ottenuti ma anche *spiegando come e perché si fa ricerca*, citando eventualmente





esperienze di vita dottorale (per esempio, il periodo all'estero, una conferenza o un progetto a cui si è partecipato, ecc.).

